



**PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE per i MINORENNI di GENOVA
Ufficio del Procuratore**

Ai Sostituti Procuratori

alle Segreterie penali

A tutte le Aliquote della Polizia Giudiziaria
Presso la Procura per i Minorenni

e p.c.

Al'USSM GENOVA

Ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di
Genova
Savona
Imperia
La Spezia
Massa

Al Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova

Direttive e indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 27 bis DPR 448/88

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova,

Visto il decreto legge n. 123 del 15.9.2023 recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" convertito con modifiche dalla Legge del 13.11.2023 n. 159) con il quale è stato parzialmente riformato il DPR 448/88 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni);

Visto in particolare il nuovo art. 27 bis DPR 448/88 (percorso di rieducazione del minore) che testualmente prevede che "1. *Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a*



beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi. 2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione. 3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso. 4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti. 5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova. 6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale”;

all'esito delle riunioni svolte unitamente ai sostituti procuratori nonché della riunione svolta con la Direttrice e altro personale dell'USSM di Genova

si sintetizzano e si forniscono indicazioni operative sui punti di maggiore interesse atteso il loro rilievo sull'attività dei sostituti procuratori, delle segreterie penali e della polizia giudiziaria

1) FACOLTATIVITA' della DEFINIZIONE del PROCEDIMENTO ai sensi dell'art. 27 bis DPR 448/88

La nuova disposizione, sopra integralmente riportata, espressamente prevede che il pubblico ministero minorile, durante le indagini preliminari, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, possa notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale una proposta di definizione anticipata del procedimento.

Il tenore letterale della norma pertanto indica chiaramente che tale nuova modalità di definizione del procedimento sia facoltativa e che sia il pubblico ministero minorile a valutare in concreto quali procedimenti possano essere definiti in tal modo.

Al fine di orientare l'Ufficio in maniera uniforme, si ritiene di dover indicare la necessità che la nuova disposizione trovi applicazione in coerenza con il principio educativo/responsabilizzante che permea l'intero procedimento penale minorile sancito all'art. 1 del DPR 448/88 che espressamente prevede che tutte le disposizioni di cui al DPR siano applicate **“in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore”**;

pertanto -analogamente a quanto già avviene in relazione alla definizione del procedimento ex art. 27 DPR 448/88 (irrelevanza del fatto)- appare necessario, oltre alla riconducibilità dei fatti commessi, di non particolare gravità, ad una fattispecie di reato avente i limiti di pena sopra indicati, che vi sia da parte dell'indagato quanto meno un parziale riconoscimento di quanto commesso e la consapevolezza del suo disvalore: solo in tal modo, invero, la nuova disposizione può assumere quella valenza educativa e non meramente deflattiva che contrasterebbe con i principi generali che ispirano il procedimento penale minorile.

2) AMBITO DI OPERATIVITA' dell'art. 27 bis DPR 448/88

Attesi i limiti di pena indicati dalla nuova disposizione, molti dei reati in concreto commessi da persone che non hanno ancora raggiunto la maggiore età possono rientrare nella nuova modalità di definizione dei procedimenti introdotta dall'art. 27 bis.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anche alla luce dei reati maggiormente rappresentati dalle statistiche dell'Ufficio, si indicano:

- per i delitti contro la persona: artt. 581, 582, 588 (ipotesi base senza aggravanti), 590, 590 bis, 595, 600 ter commi 3 e 4, 600 quater 1 comma, 610, 612, 614 (ipotesi base senza aggravanti), 615 bis, 615 ter c.p.;
- per i delitti contro il patrimonio: artt. 624 (ipotesi base senza aggravanti), 626, 633, 635, 639, 640, 641, 646 c.p.;
- per i delitti contro la pubblica amministrazione: artt. 336, 337, 340, 341 bis c.p.;
- per i delitti contro la fede pubblica: artt. 493 ter, 494 c.p.

e, in generale,

- tutte le contravvenzioni

accanto ai limiti di pena, la norma espressamente prevede che i fatti non rivestano particolare gravità e pertanto gli stessi andranno valutati globalmente in relazione all'allarme sociale provocato, alla capacità a delinquere (considerata anche in rapporto all'età del minore/eventuali precedenti penali o altri carichi pendenti), alle ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e alle specifiche modalità con le quali lo stesso è stato eseguito.

Poiché la definizione del procedimento ex art. 27 bis DPR 448/88 comporta l'estinzione del reato solo all'esito del compimento pienamente positivo di un percorso educativo della durata da due a otto mesi e che l'interruzione ingiustificata di tale percorso potrebbe incidere come condizione ostativa di una futura messa alla prova ex art. 28 DPR 448/88, andrà privilegiata -qualora ne sussistano i presupposti- la definizione del procedimento con la richiesta di non doversi procedere ai sensi dell'art. 27 DPR 448/88.

Analogamente, anche per il reato di cui all'art. 186 d. lgs. 285/92 si ritiene di dover privilegiare, qualora possibile, la definizione ex art. 27 DPR 448/88 previo espletamento, come da indicazioni contenute nel vigente progetto organizzativo, del percorso di sensibilizzazione all'abuso di sostanze alcoliche presso i Centri Alcologici/Serd del Distretto.

3) PROCEDIMENTO APPLICATIVO

La norma prevede testualmente che

- a) il pm notifici al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento nulla indicando circa le tempistiche in cui la notifica debba avvenire.

Si ritiene che il momento processuale più opportuno perché il pubblico ministero possa valutare la possibilità di una definizione anticipata ex art. 27 bis DPR 448/88 sia quello dell'**esito delle indagini preliminari** che culmina, da prassi consolidata dell'Ufficio, con l'invito a rendere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Solo in tale momento, invero, il pm potrà valutare, da un lato, che gli elementi acquisiti consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca così come prevede l'art. 408 comma 1 c.p.p. e che i fatti, complessivamente considerati, non siano di particolare gravità e, dall'altro, che l'indagato abbia compreso il disvalore del proprio comportamento così come sopra specificato.

D'altro canto, solo all'esito delle indagini preliminari, l'indagato potrà valutare il materiale probatorio e scegliere consapevolmente di intraprendere il percorso di reinserimento

Pertanto si indica all'Ufficio che la proposta di definizione sia contenuta nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. di cui si fornisce apposito modello in allegato alle presenti direttive da utilizzarsi a cura delle segreterie penali. La notifica andrà fatta anche agli esercenti la responsabilità genitoriale solo qualora l'indagato sia ancora minorenne.

- b) la proposta di definizione del pubblico ministero sia
- subordinata *alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi;*
e che
 - il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero.

Atteso il tenore letterale della norma, l'indagato interessato alla definizione anticipata contatterà l'USSM, anche tramite il proprio difensore, manifestando la propria volontà di accedere al programma rieducativo con una proposta di definizione anticipata che dovrà poi essere elaborata –in via definitiva- con la collaborazione dell'USSM che ne valuterà la valenza educativa anche in relazione al reato concretamente commesso.

Il programma come sopra elaborato andrà poi depositato a cura dell'indagato o del suo difensore presso la Procura per i minorenni di Genova con l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce e successivamente sarà trasmesso da questo Ufficio al GIP per la prosecuzione del procedimento come indicato dai commi 3 e ss dell'art. 27 bis DPR 448/88.

Si allega alle presenti direttive un elenco, predisposto dall'USSM di Genova, di enti che potranno essere contattati per lo svolgimento dei programmi di cui all'art. 27 bis con la precisazione che l'indagato potrà anche rivolgersi ad altri soggetti per la predisposizione, nei termini sopra indicati, di lavori socialmente utili in favore della collettività.

Allegati:

- 1) modello avviso ex art. 415 bis cpp con proposta definizione anticipata ex art. 27 bis DPR 448/88
 - 2) elenco enti disponibili per i programmi ex art. 27 bis DPR 448/88
- Genova, 23.1.2024

La Procuratrice della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Tiziana Paolillo



